



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SPANO'	FERNANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'AGOSTINO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 6826/2015
depositato il 15/06/2015

- avverso la sentenza n. 101/2015 Sez.3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
AVELLINO
contro:
COMUNE DI MIRABELLA ECLANO

proposto dall'appellante:

L.T.S. MANIFATTURA SRL
V LE REGINA MARGHERITA N 176 SC B 00198 ROMA RM

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. N.233 TARSU/TIA 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. N.233 TARSU/TIA 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. N.233 TARSU/TIA 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. N.233 TARSU/TIA 2012

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 6826/2015

UDIENZA DEL

20/04/2016 ore 09:00

N°

4451/16

PRONUNCIATA IL:

20/04/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/05/16

Il Segretario

Roberto Pano

Commissione Tributaria Regionale della Campania

È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di
per

PAR 16

data 08.06.16

Tebe



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 09

Udienza del 20/04/2016
R.G.A. 6826/15

FATTO

Con tempestivo ricorso la L.T.S. Manifattura Srl impugnava l'accertamento n.233 del 27/03/2014, con cui il Comune di Mirabella Eclano rilevava, per gli anni 2009-2010-2011-2012, una differenza di mq. tra le superfici dichiarate, le reali e quelle ove venivano prodotti rifiuti non assimilabili agli urbani, chiedendo una maggiore TARSU di € 1.076,04 oltre a sanzioni, interessi e spese di spedizione.

La Società sosteneva che la complessiva superficie di mq. 1.510, utilizzata dalla società, è suddivisa per mq. 360 adibiti ad uffici, e per mq. 1.150 alla produzione di materassi sulla quale si formano rifiuti speciali (ferro, alluminio, imballaggi, colla) smaltiti da apposita ditta, come da contratto, del 21/11/2009, prodotto in copia e layout della produzione e commercializzazione redatto da architetto incaricato, in data 08/07/2014. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impositivo e dichiarare dovuta la Tarsu per i soli 360 mq. adibiti ad ufficio, con vittoria di spese.

Regolarmente costituitosi, il Comune esponeva che l'accertamento scaturiva da attività di controllo posta in essere con rilievo diretto, effettuato sul posto, di tutte le superfici ammontanti a mq. 1.588,20, come da apposita analitica scheda di rilevazione (firmata dal rilevatore e dalla parte interessata) e consegnata in copia conforme anche alla società Contribuente. Di conseguenza l'avviso di accertamento doveva essere confermato, ed il ricorso rigettato, con vittoria di spese.

I primi giudici rigettarono il ricorso in quanto ritennero che dalla documentazione versata in atti si evinceva che l'accertamento scaturiva dal raffronto dei dati dichiarati dalla parte e quelli effettivamente rilevati in loco dal tecnico del comune sia per la consistenza dei mq. che per l'attività svolta nei vari ambienti individuati nell'intero immobile. Tale raffronto evidenziava una maggiore consistenza di mq.78,20, non contestati dal ricorrente, essendo stata la scheda di rilevamento e la planimetria dell'immobile con le relative misurazioni controfirmata dal proprietario/utilizzatore e consegnata alla società ricorrente. Era, quindi, del tutto legittimo sanzionare la infedele dichiarazione e sottoporre a tassazione i mq. riscontrati.

Nel suo appello la Società contribuente lamenta errore di giudizio da parte dei primi giudici, in quanto essa non ha mai inteso contestare la maggiore consistenza accertata di 78,20 mq., bensì la mancata esenzione dalla TARSU delle aree di produzione per le quali, in considerazione della produzione di rifiuti speciali, lo smaltimento avviene con ditta specializzata, come da contratto e fatture versate in atti. Chiede pertanto l'annullamento della pretesa e dichiarare dovuta la Tarsu per i soli 360 mq. adibiti ad ufficio, con vittoria di spese.

Il Comune di Mirabella Eclano, sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio.

OSSERVA

La Commissione, esaminata la documentazione proposta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene parzialmente fondato l'appello della Società contribuente.

Infatti il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta incontestata che la superficie totale in considerazione è pari a mq. 1588,20 (vedasi verbale del funzionario comunale del 25.02.2014, sottoscritto per accettazione anche dal Proprietario/utilizzatore).

Dalla stessa perizia però risulta incontrovertibilmente che mq. 1150 di detta superficie sono destinati alla produzione, e per essi, producendosi rifiuti speciali, lo smaltimento avviene con ditta specializzata (come da contratto di smaltimento versato in atti con le relative fatture).



C.T.R. CAMPANIA
Sezione 09

Udienza del 20/04/2016
R.G.A. 6826/15

Pertanto il Collegio ritiene che l'accertamento n.233 del 27/03/2014 debba essere annullato e la TARSU debba essere riliquidata dal Comune di Mirabella Eclano, applicandola su mq. 438,20, con relative sanzioni in considerazione della infedele dichiarazione per mq. 78,20; al contrario la tassa non deve essere applicata ai restanti mq. 1.150 per i quali lo smaltimento avviene con mezzi privati essendovi esclusiva produzione di rifiuti speciali.

Le spese del grado sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Compensa le spese.

Salerno, li 20 aprile 2016

Il Relatore

Il Presidente

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
in data 16/05/16
Il Segretario *no. 16/05/16*